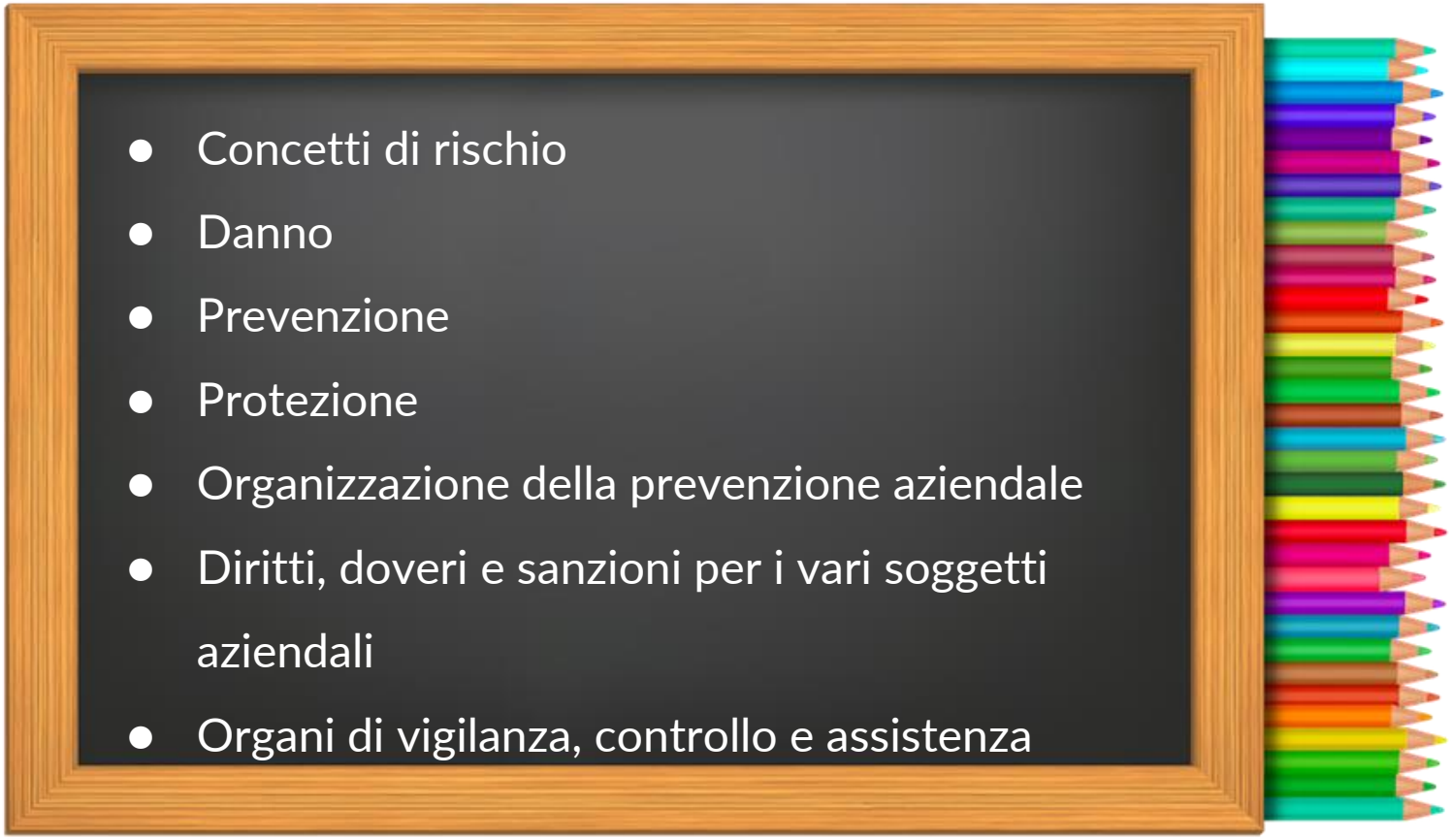


CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

ARGOMENTI



- Concetti di rischio
- Danno
- Prevenzione
- Protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza



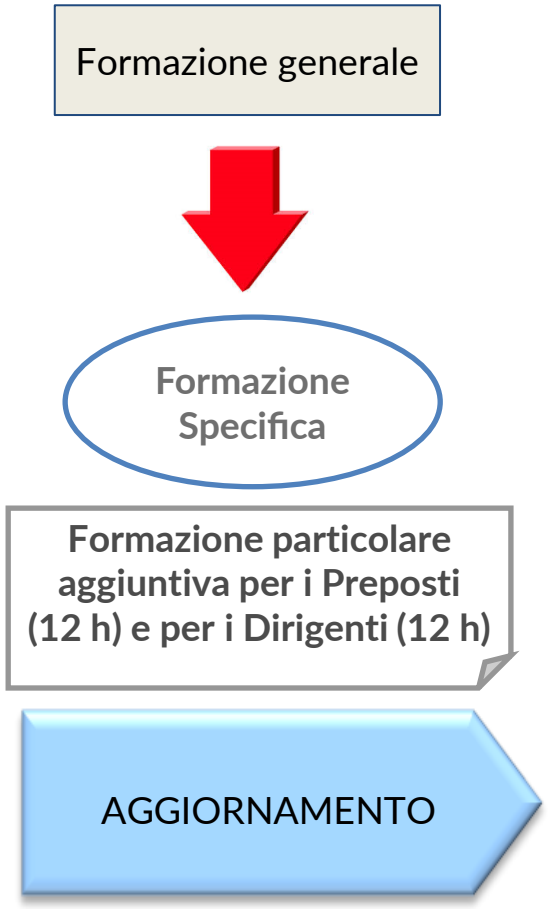
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Accordo Stato Regioni del 17/04/2025

Alcuni esempi di formazione obbligatoria

ACCORDO STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



L'Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 definisce i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori.

In base all'accordo il percorso formativo per i lavoratori si articola in:

- formazione **generale** uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a 4 ore
- formazione **specifica** per settori di rischio
- Formazione particolare aggiuntiva per **preposti e dirigenti**
- Formazione **mirata** per l'utilizzo di attrezzature e macchine

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



Le novità principali riguardano

- Formazione per datori di Lavoro
- Formazione aggiuntiva per alcuni settori
- La Verifica Efficacia della formazione Dopo 6 mesi o 1 anno
- Questionario di gradimento
- Formazione per l'utilizzo di alcune attrezzature/macchine (ad esempio carroponte, macchina agricola raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



Le novità principali riguardano

- Formazione di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Formazione per RSPP

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



Qual è il rischio al quale sono esposti i lavoratori della tua azienda?

Basso?

Medio?

Alto?

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE GENERALE
4 ORE

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning:

\+
uno dei seguenti moduli specifica in base al livello di rischio

Formazione specifica Rischio Basso 4 ore

Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning:

Verifica finale: test/colloquio minimo
30 domande
Questionario di gradimento

Formazione specifica Rischio Medio 8 ore

Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio

Presenza:
Videoconferenza
E-learning: Solo se previsto da progetti formativi regionali

Verifica finale: test/colloquio minimo
30 domande
Questionario di gradimento

Formazione specifica Rischio Alto 12 ore

Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero...

Presenza:
Videoconferenza
E-learning: Solo se previsto da progetti formativi regionali

Verifica finale: test/colloquio minimo
30 domande
Questionario di gradimento

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning:

AGGIORNAMENTO
6 ore quinquennali per tutti i macrosettori di rischio

Verifica finale: test/colloquio minimo 10 domande
Questionario di gradimento

FORMAZIONE LAVORATORI

FORMAZIONE LAVORATORI:

Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno



FORMAZIONE SPECIFICA

AGGIORNAMENTO

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE GENERALE
4 ORE

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning:

- **concetti di pericolo, rischio e danno**
- **prevenzione e protezione**

- **organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione 4**
- **dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D. Lgs. 81 del 2008**
- **diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali**
- **organi di vigilanza, controllo e assistenza**

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE SPECIFICA
4 ORE

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning:

- **rischi infortunistici;**
- **meccanici generali;**
- **elettrici generali;**
- **macchine;**
- **attrezzature;**
- **cadute dall'alto;**
- **rischi da esplosione;**
- **rischi connessi all'impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni;**
- **rischi biologici;**
- **rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, campi elettromagnetici ecc.);**
- **videoterminali;**
- **DPI**

(continua)

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE SPECIFICA
4 ORE

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning:

- **ambienti di lavoro;**
- **rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato;**
- **movimentazione manuale carichi;**
- **movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);**
- **segnaletica;**
- **emergenze,**
- **le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;**
- **procedure esodo e incendi;**
- **procedure organizzative per il primo soccorso;**
- **incidenti e infortuni mancati;**
- **altri Rischi.**

Il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159: Molestie e violenze sul lavoro

ACCORDO STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare



ACCORDO STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Formazione prevista per tutti, indipendentemente dal ruolo aziendale

Presenza: Videoconferenza

FORMAZIONE DEI PREPOSTI
12 ORE
La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

- MODULO 1 – Giuridico normativo
- MODULO 2 – Gestione e organizzazione della sicurezza
- MODULO 3 – Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività
- MODULO 4 – Comunicazione e informazione

Il Corso NON può essere svolto in modalità e-learning
Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test

AGGIORNAMENTO
6 ORE quinquennali
NON Può essere svolto in modalità e-learning

ACCORDO STATO-REGIONI
LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Formazione prevista per tutti, indipendentemente dal ruolo aziendale

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning:

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
12 ORE
La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

Verifica finale:
test/colloquio minimo 30 domande
Questionario di gradimento

- MODULO 1 Giuridico normativo
- MODULO 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza
- MODULO 3 Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro
- MODULO 4 Comunicazione, formazione e consultazione

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER I CANTIERI
6 ORE

MODULO AGGIUNTIVO PER I CANTIERI
Compiti specifici del dirigente dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobil

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning

Il corso può essere svolto in modalità e-learning
Prova di verifica obbligatoria con colloquio o test

Verifica finale:
test/colloquio minimo 10 domande
Questionario di gradimento

AGGIORNAMENTO
6 ORE quinquennali

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

Formazione prevista per tutti, indipendentemente dal ruolo aziendale

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO
16 ORE
La formazione è strutturata in 4 moduli formativi

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning

Verifica finale:
test/colloquio minimo 30 domande
Questionario di gradimento

+

MODULO 1
Giuridico normativo

MODULO 2
Organizzazione e gestione della SSL

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER I CANTIERI
6 ORE

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning

MODULO AGGIUNTIVO PER I CANTIERI
Compiti specifici del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobil

totale ore: 22

Verifica finale:
test/colloquio minimo 30 domande
Questionario di gradimento

Presenza:
Videoconferenza:
E-learning:
Seminari/Convegni:

AGGIORNAMENTO
6 ORE quinquennali

Verifica finale:
test/colloquio minimo 10 domande
Questionario di gradimento

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Formazione prevista per chi utilizza il carrello anche sporadicamente

FORMAZIONE
La formazione è strutturata in 2 moduli formativi

Presenza

Verifica intermedia: questionario a risposta multipla

Modulo teorico-tecnico 8 ore

Presenza:

Questionario di gradimento

\+
uno dei seguenti moduli pratici
in base alla tipologia di attrezzatura

- Carrelli industriali Semoventi 4 ore
  - Verifica finale: prova pratica
  - totale ore: 12
- Carrelli a braccio telescopico 4 ore
  - Verifica finale: prova pratica
  - totale ore: 12
- Carrelli/sollevatori/elevatori telescopici rotativio 4 ore
  - Verifica finale: prova pratica
  - totale ore: 12
- Carrelli industriali semoventi, a braccio telescopico e rotativi 8 ore
  - Verifica finale: prova pratica
  - totale ore: 16
- Carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone 6 ore
  - Verifica finale: prova pratica
  - totale ore: 14

Verifica finale: prova pratica
colloquio
Questionario di gradimento

AGGIORNAMENTO: Rinnovo abilitazione parte pratica
4 ore quinquennali

Presenza:

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE CONDUZIONE DI CARROPONTE

Formazione prevista per chi utilizza il carroponte anche sporadicamente

FORMAZIONE
La formazione è strutturata in 2 moduli formativi

Presenza

Verifica intermedia: questionario a risposta multipla

Modulo teorico-tecnico 4 ore

Presenza:

\+
uno dei seguenti moduli pratici
in base alla tipologia di attrezzatura

Questionario di gradimento

Carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina 6 ore	Carroponte/gru carroponte/ gru a cavalletto con comando pensile/radiocomandato 6 ore	Carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomandato e/o con comando in cabina 7 ore
Verifica finale: prova pratica	Verifica finale: prova pratica	Verifica finale: prova pratica
totale ore: 10	totale ore: 10	totale ore: 11

Verifica finale: prova pratica
colloquio
Questionario di gradimento

AGGIORNAMENTO: Rinnovo abilitazione parte pratica
4 ore quinquennali

Presenza:

FORMAZIONE LAVORATORI

FORMAZIONE LAVORATORI:

- CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
- CARROPONTE

Verifica Efficacia Dopo 6 mesi o 1 anno



FORMAZIONE SPECIFICA

AGGIORNAMENTO

ACCORDO STATO-REGIONI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

ATTENZIONE !!

in caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei lavoratori, il Legislatore stabilisce nel Testo Unico 81\2008 **severe sanzioni**:

- sia per il **datore di lavoro,** sia per il **dirigente**

  arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro

- sia per il **lavoratore** stesso, qualora questi non partecipi ai programmi informativi e formativi organizzati dall'azienda.

  arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro

QUANDO FORMARE I LAVORATORI



- **Assunzione**
- trasferimento o cambiamento di mansioni
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati Pericolosi
- di un aggiornamento periodico

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Ulteriori novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159



Disposizioni in materia di formazione

Art. 1 bis

1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, **negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro



CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Normativa

COSTITUZIONE E CODICE CIVILE



La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza discende dai principi cardine di Costituzione e Codice Civile:

- **Costituzione art. 32:** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
- **Costituzione art. 35**: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

COSTITUZIONE E CODICE CIVILE



- **Costituzione art. 41**: L'iniziativa economica privata è libera: non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- **Art.2087 codice civile -Tutela delle conduzioni di lavoro**: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE CIVILE
Doveri dei lavoratori



1. **Dovere di diligenza** - art. 2104 comma 1 codice civile: "il prestatore di lavoro deve **usare la diligenza** richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale"
2. **Dovere di obbedienza -** art. 2104 comma 2 codice civile: (il prestatore di lavoro) "deve inoltre **osservare le disposizioni** per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

CODICE CIVILE
Doveri dei lavoratori



3. **Dovere di fedeltà -** art. 2105 codice civile: "il prestatore di lavoro **non deve trattare affari**, per conto proprio o di terzi, **in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie** attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter **recare ad essa pregiudizio**".

STATUTO DEI LAVORATORI



Degna di nota è la **legge n. 300 del 1970** più conosciuta come **Statuto dei Lavoratori**, laddove all'art. 9 si legge: "I lavoratori, mediante loro **rappresentanze**, hanno **diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali** e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e l'integrità fisica".

D.Lgs. 626/1994



Con il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 sono state recepite nel nostro ordinamento giuridico Direttive Comunitarie in materia di sicurezza e salute all'interno dei luoghi di lavoro.

Si mira ad un **sistema di prevenzione e protezione** che sia in grado, partendo dal coinvolgimento di tutti i soggetti aziendali, indipendentemente dalla loro funzione e nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, di raggiungere gli obiettivi generali di sicurezza e di autotutela → **STRUMENTI ORGANIZZATIVI e GESTIONALI.**

TESTO UNICO SICUREZZA: D.LGS. 81/2008

306 articoli

51 allegati



TITOLO I Principi comuni

TITOLI da II XI Rischi specifici:

- ✓ **Titolo II** Luoghi di lavoro
- ✓ **Titolo III** Uso Attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale
- ✓ **Titolo IV** Cantieri temporanei o mobili
- ✓ **Titolo V** Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- ✓ **Titolo VI** Movimentazione manuale dei carichi
- ✓ **Titolo VII** Attrezzature munite di Videoterminali
- ✓ **Titolo VIII** Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)
- ✓ **Titolo IX** Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
- ✓ **Titolo X** Esposizione ad Agenti Biologici
- ✓ **Titolo X-BIS** Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
- ✓ **Titolo XI** Protezione da Atmosfere esplosive (ATEX)

TITOLO XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale

TITOLO XIII Norme transitorie e finali

TESTO UNICO SICUREZZA: D.LGS. 81/2008

Obiettivi



Riordinare la normativa (Decreti abrogati: D.Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.Lgs. 494….)

Estendere il campo di applicazione a tutti i settori di attività lavorativa e a tutte le tipologie di lavoratori

Garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale partendo anche dalle soggettività di ciascuno di essi, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, cioè valutandone la capacità di capire la lingua.

TESTO UNICO SICUREZZA: D.LGS. 81/2008

Riordina la normativa precedente

SONO ABROGATI

- D.P.R. 547/55 – PREVENZIONE INFORTUNI
- D.P.R. 303/56 – MALATTIE PROFESSIONALI
- D.P.R. 164/56 – SICUREZZA CANTIERI EDILI
- D.LGS. 277/91 – RUMORE, PIOMBO, AMIANTO
- D.LGS. 626/94 – IGIENE E SICUREZZA
- D.LGS. 493/96 - SEGNALETICA
- D.LGS. 494/96 - CANTIERI
- D.LGS. 187/05 - VIBRAZIONI
- Legge 123/07 – TUTELA SALUTE E SICUREZZA

RIMANGONO IN VIGORE

- D.M. 10/03/98 – PREVENZIONE INCENDI
- D.LGS. 151/01 – MATERNITA'
- D.LGS. 345/99 – MINORI
- D.LGS. 230/95 – RADIAZIONI IONIZZANTI

TESTO UNICO SICUREZZA: D.LGS. 81/2008

PRIMA

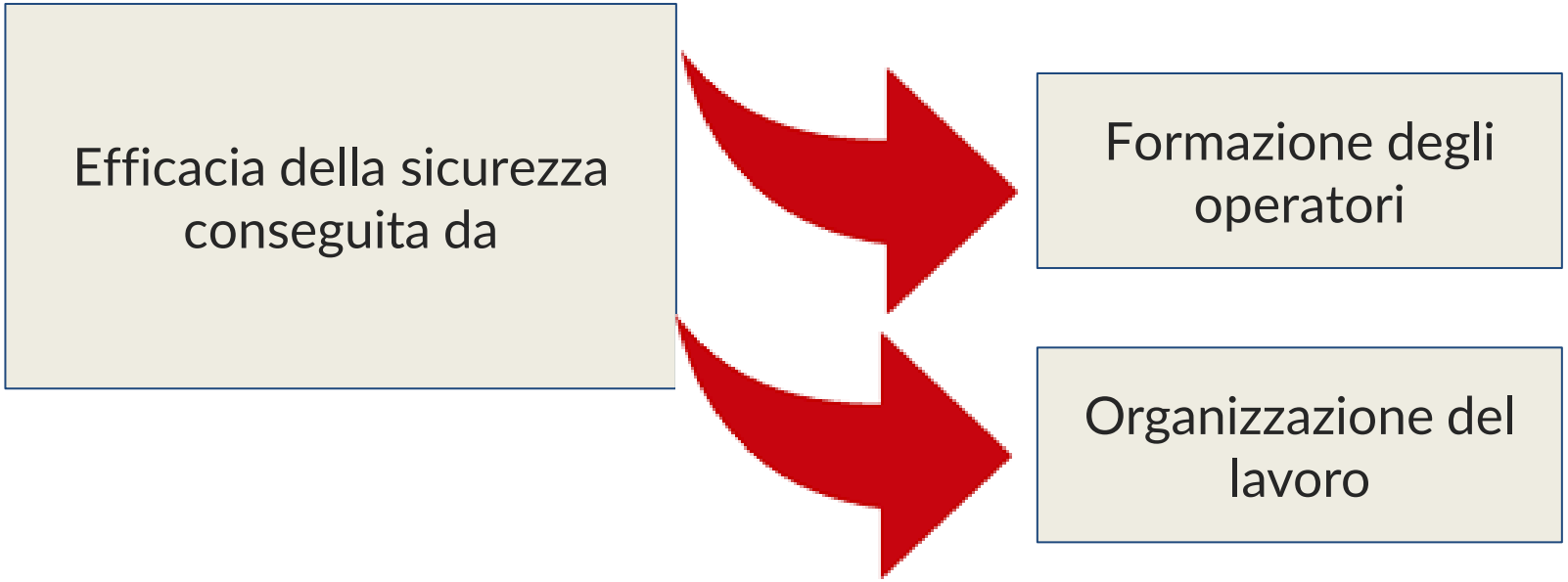
- Approccio solo tecnico e sottovalutazione degli aspetti relazionali, comunicativi e formativi
- Solo Vigilanza “sistema comanda/controlla”
- Relazioni aziendali occasionali e conflittuali
- Assenza di figure tecniche competenti



DOPO

- Prevenzione tecnica+prevenzione soggettiva
- Valutazione dei rischi e programmazione misure
- Relazioni aziendali stabili e mirate
- Presenza di figure tecniche competenti

Sicurezza come sistema



Responsabilità distribuite a tutti

TESTO UNICO SICUREZZA: D.LGS. 81/2008



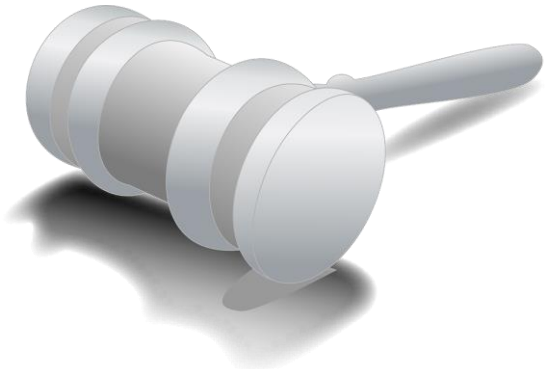
Il 5 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 il **Decreto Legislativo 3 Agosto del 2009 n. 106, cosiddetto "Decreto Correttivo" del D.Lgs. 81/08 riguardante la sicurezza sul lavoro**.

Il titolo maggiormente ritoccato è stato il Titolo I sulla parte generale. Alcune modifiche, soprattutto legate a correzioni ortografiche e a refusi presenti nella prima stesura, sono presenti anche nei titoli successivi.

D.LGS. 81/2008
Campo di applicazione (art.3)

Il presente decreto legislativo si applica a:

- tutti i settori di attività, privati e pubblici (art.3 comma 1)
- tutte le tipologie di rischio (art.3 comma 1)
- tutti i lavoratori e lavoratrici, **subordinati e autonomi**, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo (art.3 comma 4) .



Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Modifiche principali:

- Ampliato il campo di applicazione comprendendo la cybersicurezza
- Inserimento Articolo 3-bis - Organizzazioni di volontariato della protezione civile
- Modifiche all'Articolo 15 - Misure generali di tutela, introduzione del comma z-bis) la programmazione di misure di **prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori**, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.



Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198



Modifiche principali:

- b) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, nonché all'identificazione e alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- c) «informazione»: complesso di attivita' dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
- d) «addestramento»: complesso di attivita' dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale,
- nonche' le misure e le procedure di intervento;

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Modifiche principali:

- Modifiche all'Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, comma 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono **registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore** di cui all’articolo 15 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, ...



Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Modifiche principali:

- Modifiche all'Articolo 37 - Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della **programmazione della formazione** e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai
- fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto
- Modifiche all'Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria comma e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di **alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope,**.....



Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Modifiche principali:

- Modifiche all'Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro
- a) mantiene in efficienza i **DPI** e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.



Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Modifiche principali:

- Modifiche all'Articolo 113 – Scale
- Modifiche all'Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
- Modifiche all’Allegato I-bis - Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27



Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Ulteriori novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159



Disposizioni in materia di formazione

Art. 1 bis

1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, **negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Ulteriori novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159



Disposizioni in materia di **badge di cantiere**

Art. 3 - comma 2

Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei **cantieri edili in regime di appalto e subappalto**, **pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato,** ….., da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la **tessera di riconoscimento**

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Ulteriori novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159



Disposizioni in materia di **badge di cantiere**

prevista ....., dotata di un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa), di cui all ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Ulteriori novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159



Disposizioni in materia di **badge di cantiere**

....., Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo fatte salve le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. L’articolo 55, comma 5, lettera i), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Ulteriori novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159



Rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei **percorsi di formazione scuola-lavoro**

Art. 7 comma 2

Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti **non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio**, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025”
la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

Ulteriori novità introdotte dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159

Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni Art.15



«Decreto Sicurezza 2025" la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198

La Legge 198/2025 (conversione del Decreto Salute e Sicurezza)



Le principali novità della Legge 198/2025:

- ha raddoppiato le sanzioni amministrative e penali per le violazioni del D.Lgs. 81/08.
- reso più rigido il sistema della "**patente a crediti**", introducendo la sospensione automatica dell'attività in caso di infortuni mortali o gravi legati a mancanze aziendali.



CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Infortuni

Malattie professionali

Quasi infortuni

Cos’è per voi la salute?





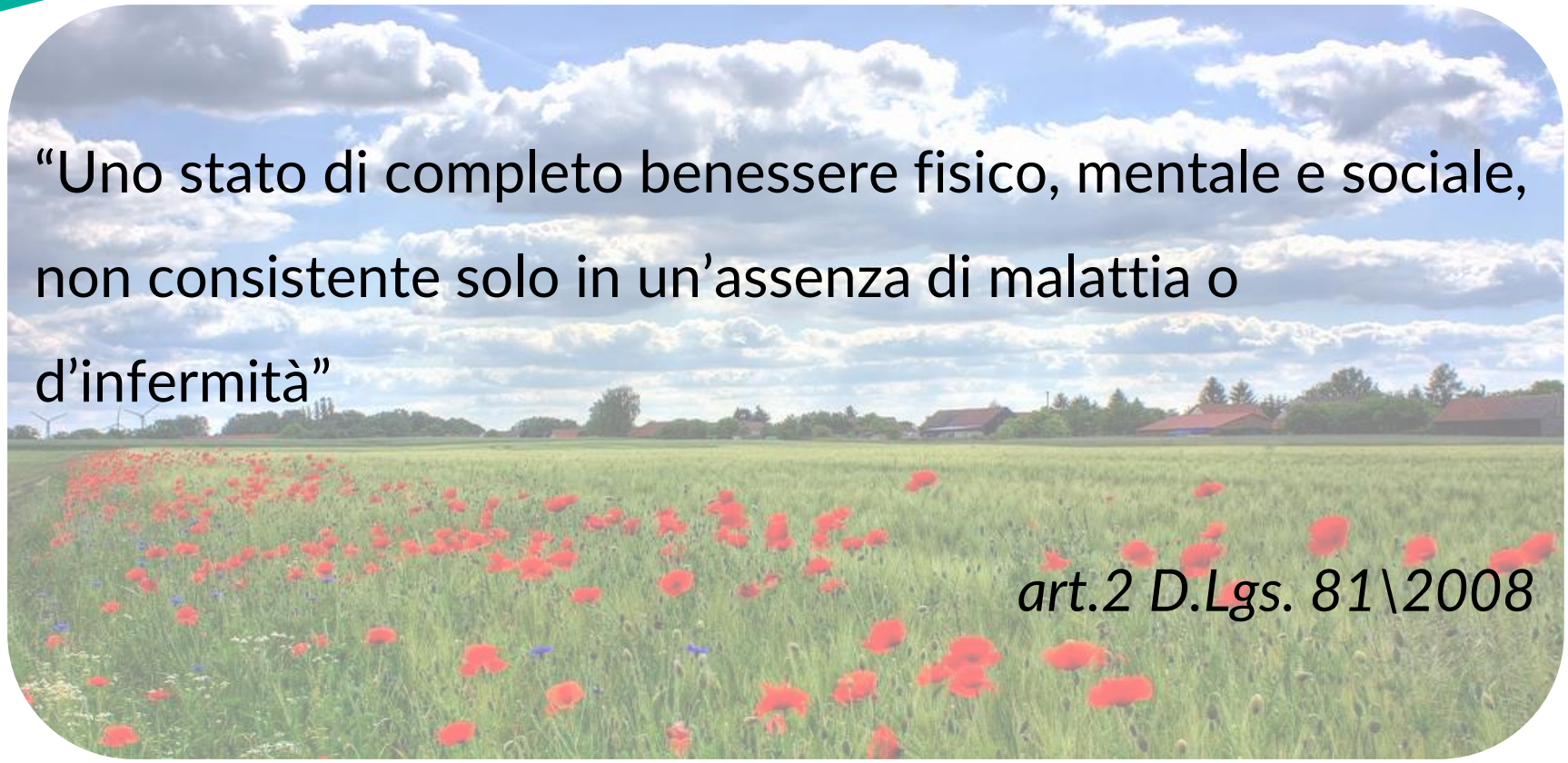
SALUTE

Branca multidisciplinare che studia il verificarsi delle **malattie professionali**

Causa: mondo del lavoro

Caratteristiche: si manifestano nel tempo e sono irreversibili

SALUTE



"Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità"

art.2 D.Lgs. 81\2008

MALATTIE PROFESSIONALI

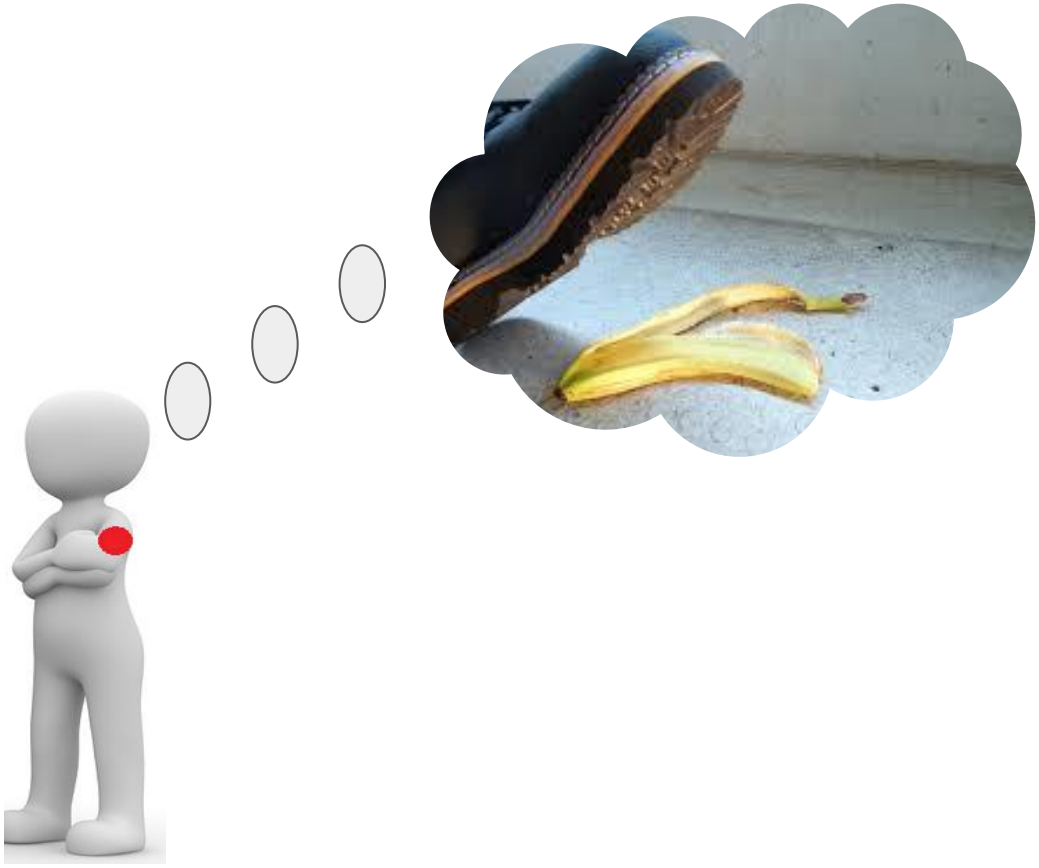


Insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)

Possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall'esposizione

Tra le più note ci sono l'**ipoacusia** (riduzione dell'udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto).

e…la sicurezza?



SICUREZZA SUL LAVORO



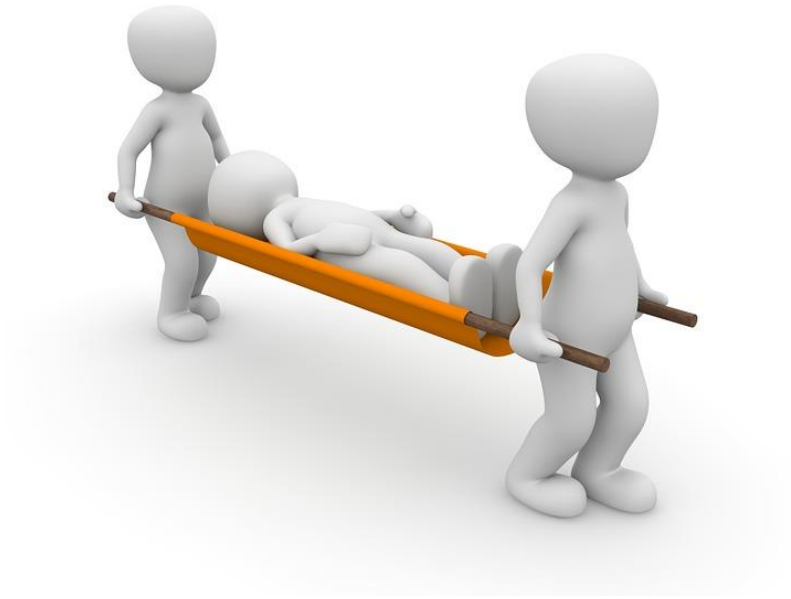
Branca multidisciplinare che studia il verificarsi degli **infortuni sul lavoro**

Causa: mondo del lavoro

Caratteristiche: danni macroscopici riscontrabili nell'immediato

INFORTUNI SUL LAVORO

Qualsiasi evento accidentale avvenuto per cause violenta in occasione di lavoro da cui sia derivato danno alla persona.



INFORTUNI

L’individuazione , la segnalazione e l’analisi di mancati infortuni è un elemento essenziale per:

- Pianificare le azioni preventive
- Revisionare le procedure aziendali
- Organizzare programmi di formazione informazione e addestramento

Il lavoratore che subisce infortunio deve avvisare immediatamente il proprio responsabile.

INFORTUNI E MALATTIA PROFESSIONALE

Riflettiamo insieme



Cosa sta alla base di un **infortunio**?

E alla base di una **malattia professionale**?

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Dwfinizioni



Per **INFORTUNIO SUL LAVORO** si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta, che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa, in modo temporaneo o permanente.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Dwfinizioni



Gli elementi integranti l'infortunio sul lavoro sono:

- la lesione
- la causa violenta
- l'occasione di lavoro

Il concetto di "**occasione di lavoro**" richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi del rischio cui può conseguire l'infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.

È infortunio sul lavoro anche il cosiddetto "**infortunio in itinere**", cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Dwfinizioni



La **MALATTIA PROFESSIONALE** è un evento dannoso permanente che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa.
La causa agisce lentamente e per gradi sull'organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l'esercizio di determinate attività nelle quali trovare la propria origine.

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Dwfinizioni

Il sistema di tutela attualmente vigente, è fondato sulla presunzione legale del nesso di causalità tra la malattia – riportata in apposite tabelle approvate con Decreto interministeriale - e le corrispondenti lavorazioni nocive.



MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA

MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLATA

INFORTUNI
Statistica



ANNO 2025

Le denunce di infortunio complessive (**550.948**) includono anche gli studenti, la cui tutela assicurativa è stata estesa negli ultimi anni: per questo INAIL distingue sempre tra dati dei lavoratori e dati scolastici.

Se guardiamo ai soli lavoratori, le denunce nei primi 11 mesi del 2025 sono **476.898**, di cui **385.435** avvenute "in occasione di lavoro" e **91.463** "in itinere" (tragitto casa-lavoro).

INFORTUNI
Statistica



ANNO 2025

Secondo i dati INAIL del 12 gennaio 2026, **l'aumento degli infortuni sul lavoro dell'1,5%** nel 2025 è dovuto a una combinazione di fattori:

- la crescita dell'occupazione in settori ad alto rischio (come l'edilizia),
- l'invecchiamento della forza lavoro
- un incremento significativo degli infortuni in itinere (+3%).
- carenza di addestramento pratico per i nuovi assunti ha inciso negativamente sulle statistiche.

INFORTUNI
Statistica

Un altro dato preoccupante riguarda proprio gli infortuni in itinere, legato soprattutto al rischio stradale, che cresce più della media.



ANNO 2025

La gestione dei tempi di percorrenza e lo stress legato agli spostamenti sono diventati fattori di rischio primari che il Datore di Lavoro deve iniziare a considerare seriamente nel proprio DVR.

NALATTIA PROFESIONALE
Statistica

Malattie professionali: +10,6%

Nei primi 11 mesi del 2025 le denunce di malattia professionale protocollate sono state 90.288 (+10,6%).



ANNO 2025

L'aumento riguarda in particolare patologie:

- dell'apparato osteo-muscolare
- del tessuto connettivo,
- del sistema nervoso e dell'orecchio,
- tumori e malattie dell'apparato respiratorio.

INFORTUNI
Studenti



ANNO 2025

Infortuni a scuola e PCTO: un segnale per il sistema, non solo per la scuola

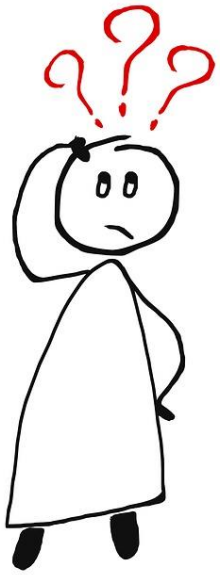
- Le denunce di infortunio degli studenti (tutti gli ordini e gradi) presentate entro novembre 2025 sono state 74.050 (+5,5%); 1.741 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro/PCTO (-7,2%).
- Tre denunce su quattro riguardano studenti under 15. Il messaggio è evidente: la prevenzione deve essere parte integrante delle attività pratiche, laboratoriali e di alternanza, con regole chiare su vigilanza, ambienti e procedure....

INFORTUNI
Cause



- Confidenza - Troppa sicurezza
- Fretta
- Disattenzione
- Mancata formazione, informazione ed addestramento
- Mancato rispetto delle norme
- Mancato rispetto delle procedure e delle istruzioni aziendali
- Attrezzature inadeguate
- Attrezzature prive della idonea manutenzione
- Imprudenza
- ...

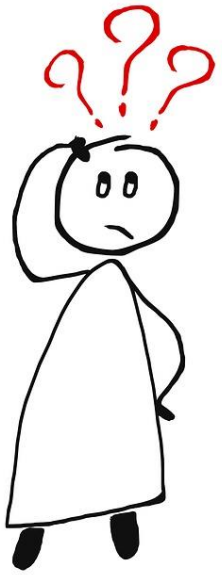
COME PREVENIRE
Riflettiamo insieme



- Curare la formazione, informazione ed addestramento
- Individuare le situazioni a rischio
- Effettuare controlli
- Agevolare la cultura alla sicurezza
- Contribuire alla cultura della sicurezza
- Analizzare i quasi-infortuni… ????

E questi…cosa sono???

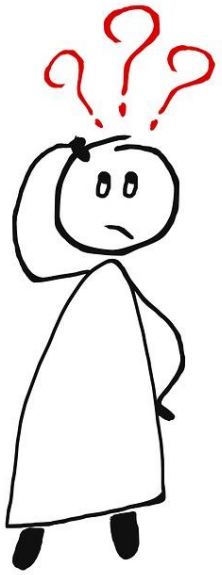
COME PREVENIRE
Riflettiamo insieme



ANNO 2025

- Perché aumentano le denunce in itinere?
- Perché una quota rilevante degli eventi è legata al rischio da circolazione stradale (spostamenti casa-lavoro) e alla maggiore esposizione complessiva. Serve prevenzione anche su trasferte e mobilità (policy, turni, fatica, mezzi, formazione alla guida).
- Che cosa deve fare un datore di lavoro per ridurre il rischio nel 2026?
- Agire su organizzazione e prova documentale: valutazione rischi aggiornata, formazione/addestramento tracciati, procedure operative, controllo appalti e miglioramento

COME PREVENIRE
Riflettiamo insieme

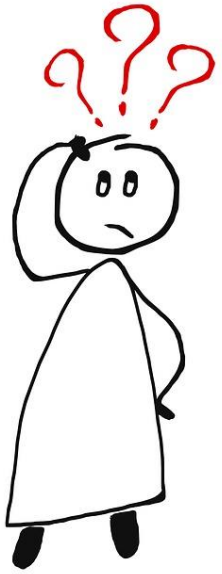


ANNO 2025

Perché sono aumentate del 3% le denunce degli infortuni in itinere?

- Perché una quota rilevante degli eventi è legata al rischio da circolazione stradale (spostamenti casa-lavoro) e alla maggiore esposizione complessiva. Serve prevenzione anche su trasferte e mobilità (policy, turni, fatica, mezzi, formazione alla guida).

COME PREVENIRE
Riflettiamo insieme

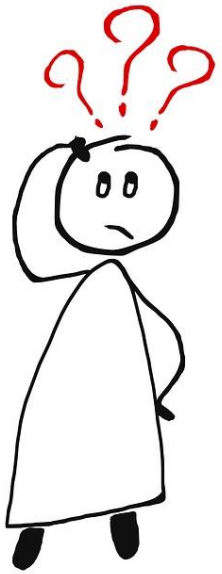


ANNO 2025

Un datore di lavoro per ridurre il rischio deve agire su

- Organizzazione: l'insieme delle operazioni e delle figure della sicurezza
- prova documentale: valutazione rischi aggiornata, moduli compilati, ecc
- formazione/addestramento tracciati e rispettatati nella durata e nei contenuti,
- procedure operative,
- controllo appalti
- miglioramento continuo (vedi il ciclo PDCA)

COME PREVENIRE
Riflettiamo insieme



ANNO 2025

Le malattie professionali in crescita interessano molti comparti, spesso riguardano

- rischi ergonomici (movimentazione, posture, ripetitività),
- rumore/vibrazioni
- esposizioni agenti chimici

L'analisi per mansione è decisiva, assieme ad una sorveglianza sanitaria mirata

NEAR MISS O QUASI INFORTUNI



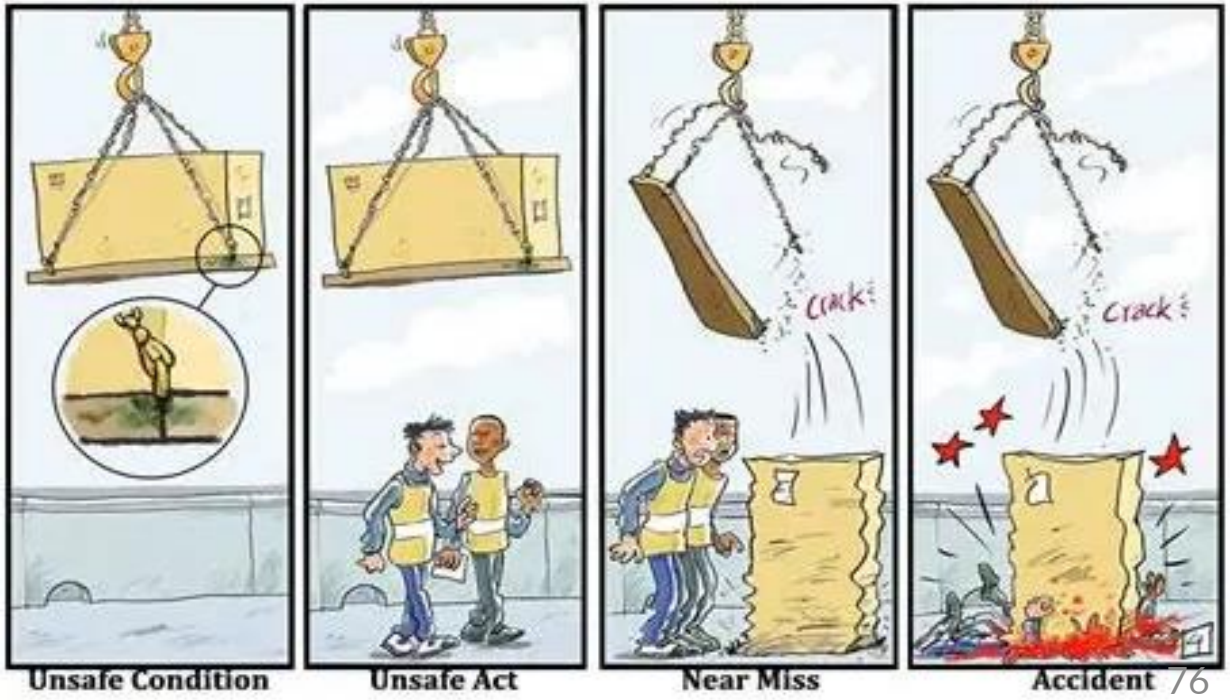
E’ qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto:

un evento, quindi, che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio.

NEAR MISS O QUASI INFORTUNI







COSTI DEGLI INFORTUNI

Ogni infortunio ha un costo per l'azienda



COSTI DIRETTI

- Pagamento della retribuzione dei giorni in franchigia;
- Integrazione dell'indennità per assicurazione sociale;
- Aumento del premio INAIL;
- Risanamento e messa a norma di macchine, impianti, strutture o ambientali, ...



COSTI INDIRETTI

- Carico amministrativo;
- Conflittualità;
- Minor rendimento complessivo e tempi morti (es.ispezioni);
- Spese e tempo dedicato per aspetti legali;
- Spese per eventuali risarcimenti;
- Perdita di immagine, ...

Si stima che questi fenomeni comportino per la nostra nazione costi di circa **25 miliardi di euro all'anno (3% del prodotto interno lordo)**.



CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Pericolo, danno e rischio

PERICOLO



Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni.

Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo.

RISCHIO

Probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno.

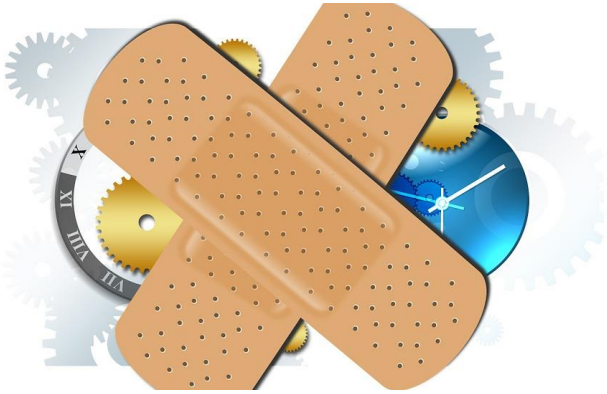
L'uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno. Dipende dalle condizioni di uso.

Il rischio collega la probabilità di subire un danno con l'entità del danno stesso

RISCHIO = f(Probabilità; Gravità del danno)

RISCHIO = Probabilità di accadimento X Gravità del danno

DANNO



Evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo).

RIASSUMENDO...

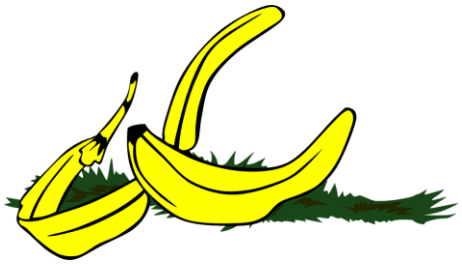


PERICOLO



RISCHIO

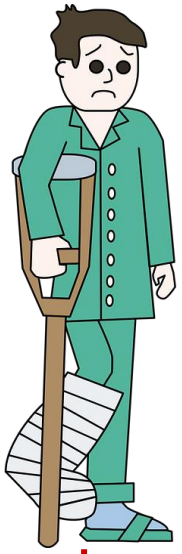
RIASSUMENDO...



PERICOLO

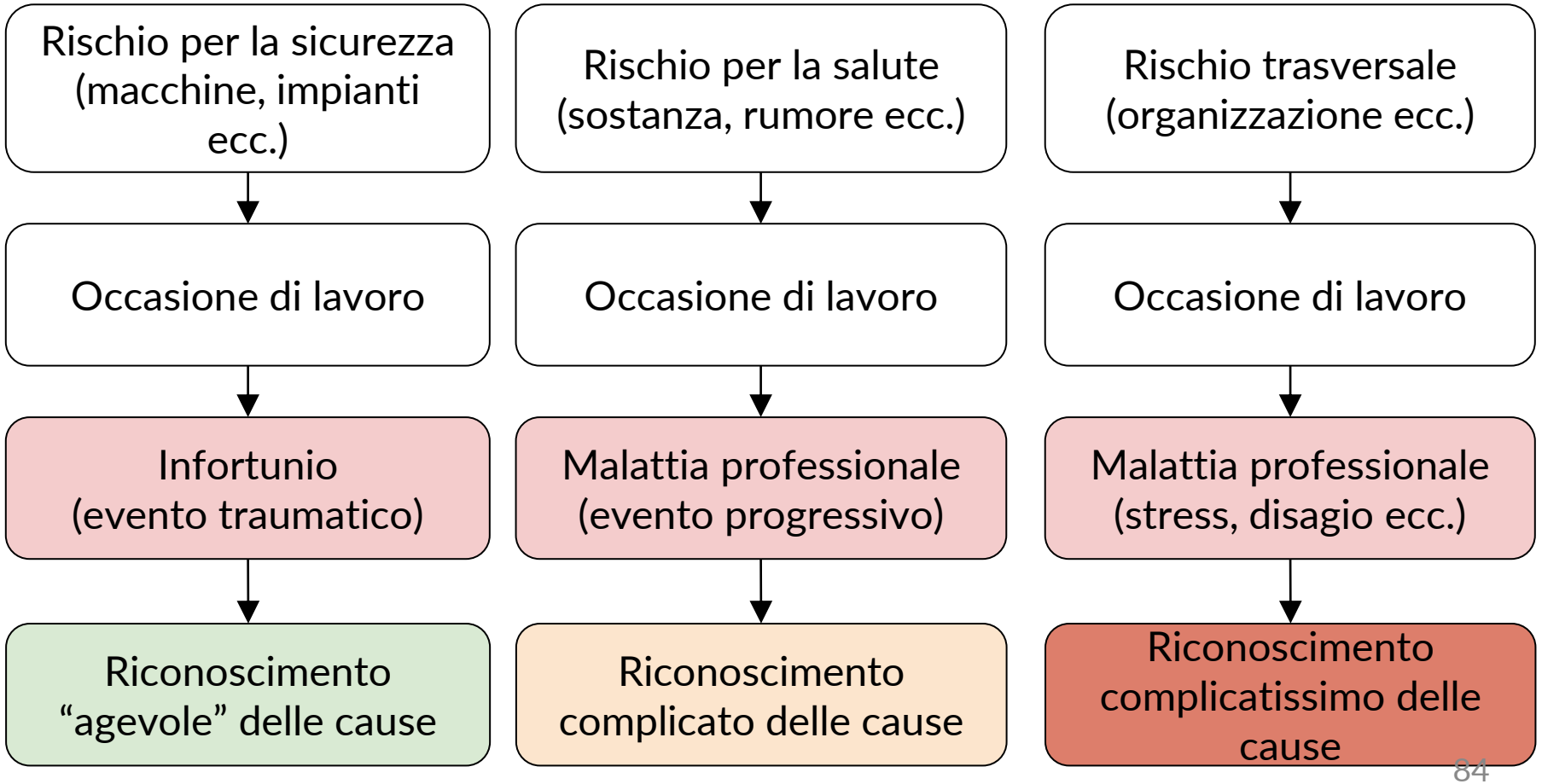


RISCHIO



DANNO

DIVERSI TIPI DI RISCHIO



MISURE E CAUTELE

Per prevenire e/o ridurre la possibilità di infortunio o malattia professionale sono indispensabili le:



misure

si adottano sulle macchine (carter, schermi, filtri ecc...)

cautele

riguardano il comportamento dell'uomo (formazione, sorveglianza sanitaria ecc..)





CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Valutazione dei rischi

VALUTAZIONE DEI RISCHI



La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette di individuare le misure di prevenzione e pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l'efficacia e l'efficienza.

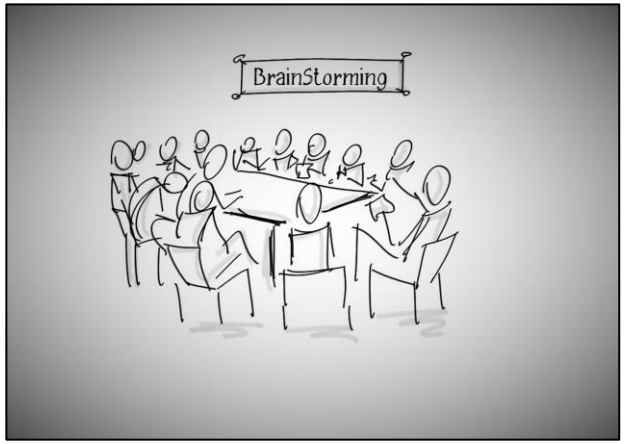
VALUTAZIONE DEI RISCHI



Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

- individuare i pericoli (fattori di rischio);
- individuare le persone potenzialmente esposte;
- valutare (stimare) i rischi;
- individuare i possibili effetti sulle persone;
- individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

VALUTAZIONE DEI RISCHI



Bisogna ricordare che:

- non esistono norme fisse sulla modalità di realizzazione della valutazione dei rischi;
- devono essere valutati TUTTI i rischi;
- per ogni rischio che si valuta bisogna chiedersi se non sia possibile eliminarlo completamente.

INDIVIDUARE PERICOLI E RISCHI



- Ispezionare il posto di lavoro;
- consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi riscontrati;
- considerare pericoli a lungo termine per la salute, come la MMC o l'esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi più complessi come i rischi legati all'organizzazione del lavoro;
- esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie professionali;
- raccogliere informazioni da altre fonti (manuali d'istruzioni, schede tecniche, siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale, enti, associazioni commerciali, sindacati, normative e norme tecniche...).

DEFINIZIONE DI RISCHIO



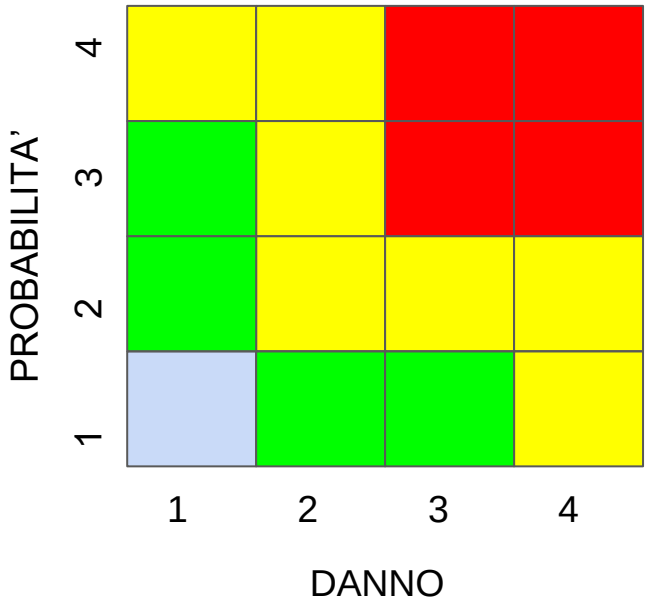
Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità del danno (D) associata all'evento stesso.

$$R = f(P, D)$$

Generalmente si considera $R = P \times D$

Si tratta di una indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti.

DEFINIZIONE DI RISCHIO



P Stima della probabilità dell'accadimento

4: MOLTO PROBABILE

3: PROBABILE

2: POCO PROBABILE

1: IMPROBABILE

D Stima della gravità del danno nel caso l'evento si verificasse

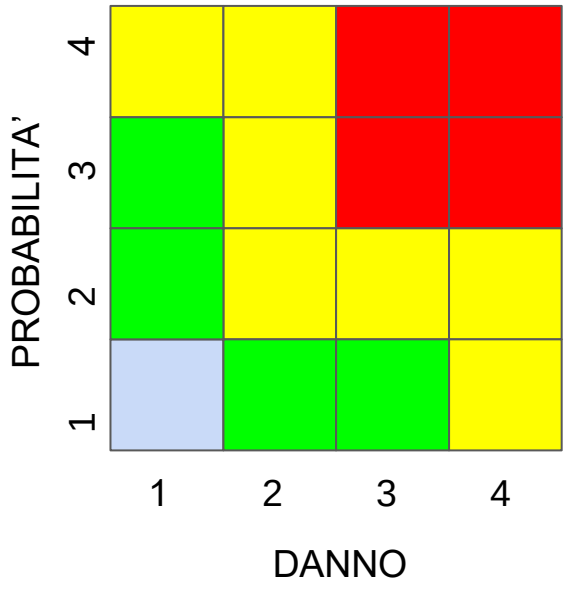
4: MOLTO GRAVE

3: GRAVE

2: MEDIO

1: LIEVE

DEFINIZIONE DI RISCHIO



Moltiplicando tra loro il valore della probabilità di accadimento e della gravità del danno si ottiene un **Indice di Priorità** variabile che permette di identificare la necessità e l'urgenza di adottare eventuali provvedimenti atti a rimuovere e/o attenuare i rischi

PREVENZIONE



La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso

$$R = P \times D$$

Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.

La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di prevenzione per il rischio rumore.

PROTEZIONE



La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso

$$R = P \times D$$

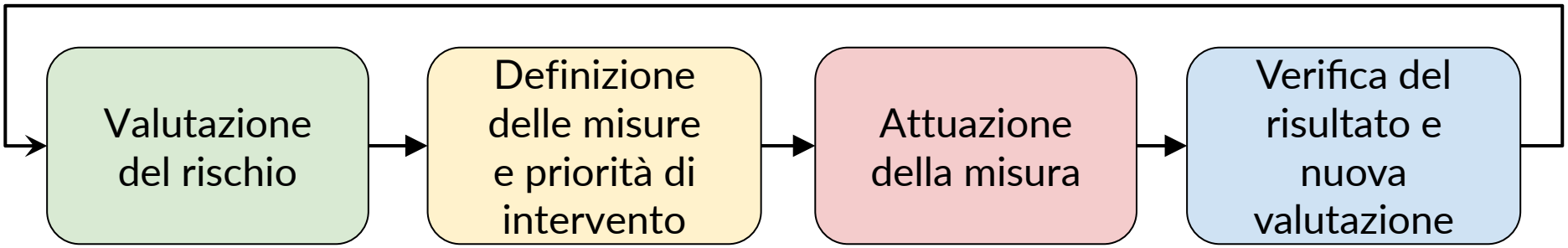
Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico.

Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore.

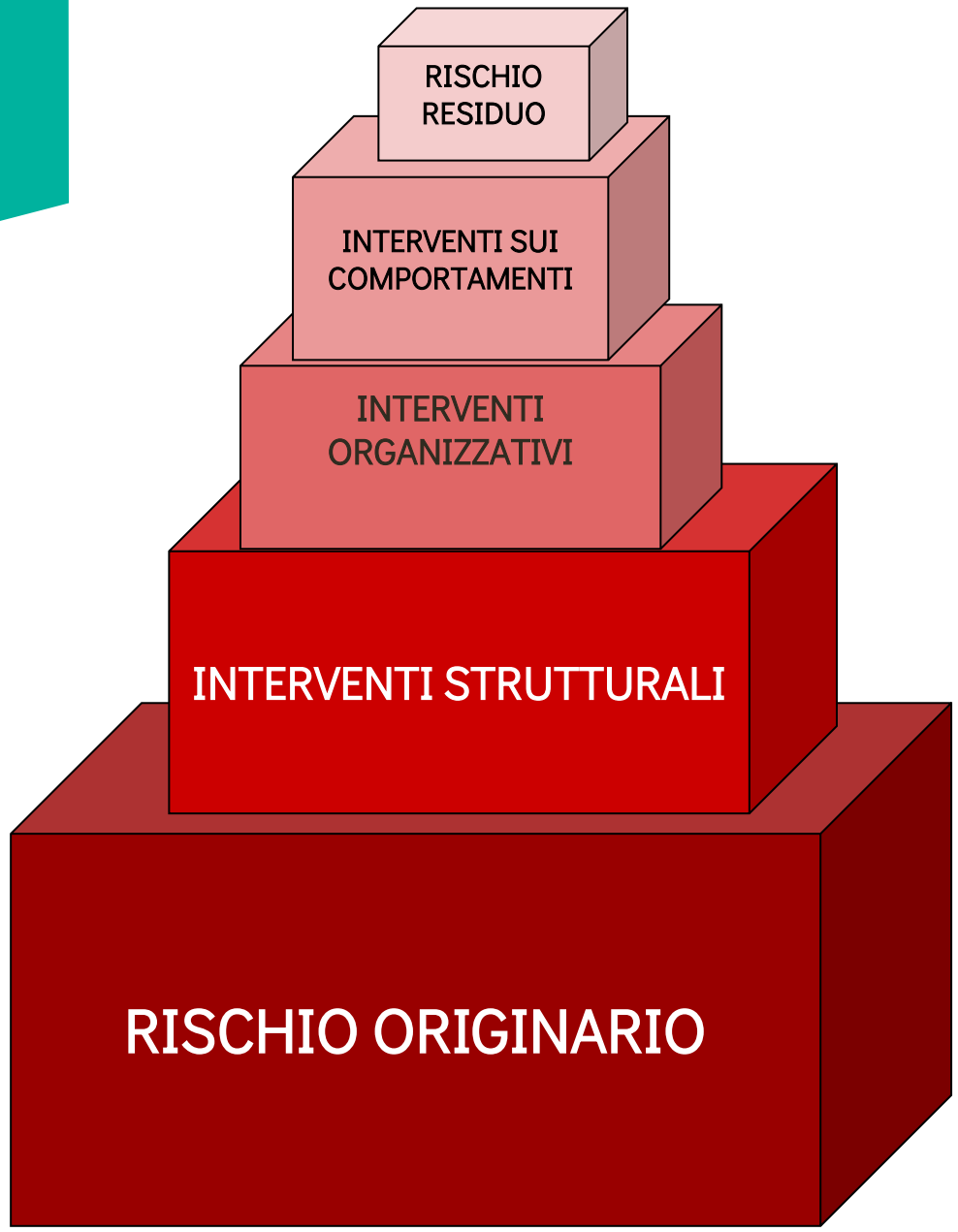
Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione.

PRIORITA' DEGLI INTERVENTI

- A seguito della valutazione (VDR), sono individuate le misure di prevenzione e protezione.
- A queste sono associate delle priorità di intervento.
- Le misure sono verificate con gli aggiornamento della VDR.



RISCHIO RESIDUO



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 28)



Il DVR è il documento fondamentale per la gestione dell'igiene e della sicurezza dell'azienda.

La valutazione deve essere effettuata **su <u>tutti i rischi</u>** compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro correlato), lavoratrici in stato di gravidanza, rischi derivanti da interferenze con ditte esterne, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza da altri Paesi.

Novità rispetto alla precedente normativa: non conteneva la precisazione "tutti".

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 28)

La valutazione dei rischi, deve avere **data certa** o attestata dalla **sottoscrizione** del documento medesimo da parte del DL, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS e Medico Competente (ove previsto).

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 28)



Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla VDR [...], nella quale siano specificati i **criteri** adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle **misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati** [...];
- il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 28)



- l'individuazione delle **procedure** da seguire per l'attuazione delle misure […];
- individuazione delle **mansioni** che eventualmente espongono i lavoratori a **rischi specifici** […];
- l'indicazione del nominativo del **RSPP, RLS e MC**.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 29)



La valutazione dei rischi deve essere rifatta :

- in occasione di **modifiche del processo produttivo** o dell'**organizzazione** del lavoro significative;
- in relazione al **grado di evoluzione della tecnica**;
- a seguito di **infortuni significativi**;
- quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 29)



I datori di lavoro che occupano **fino a 50 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Questa deroga non è ammessa per le attività a maggior rischio (attività con rischio chimico, biologico, cancerogeno, atmosfere esplosive, amianto e cantieri).

Novità rispetto alla precedente normativa!

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
(D.Lgs.81/08, art. 29)



I datori di lavoro che occupano fino a **10 lavoratori** possono effettuare la valutazione base delle procedure standardizzate.

Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all'art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008.

Novità rispetto alla precedente normativa!



CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Soggetti, obblighi e responsabilità

FIGURE DELLA SICUREZZA



Datore di lavoro



Dirigente



Preposto



Lavoratore

SISTEMA DI PREVENZIONE



Medico competente



Responsabile servizio prevenzione e protezione



Addetto antincendio



Addetto primo soccorso



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

FIGURE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE



FIGURE DELLA SICUREZZA

Compiti



Gestione
Organizzazione
Controllo
Vigilanza
Attuazione



Datore di lavoro

Organizzazione
Controllo
Vigilanza
Attuazione



Dirigente

Controllo
Vigilanza
Attuazione



Preposto

Attuazione



Lavoratore

LINEE DI AZIONE AZIENDALI

1. **Operativa:** si basa su soggetti chiamati a funzioni operative, cioè il DL, il dirigente, il preposto, il lavoratore.

1. **Consultiva:** è fondata sul servizio di Prevenzione e Protezione, che ha compiti di consulenza e pertanto non sono previsti a suo carico obblighi penalmente sanzionati. Tali compiti di studio, proposta, elaborazione, consulenza e valutazione sono svolti a beneficio del DL: il RSPP e gli addetti SPP **NON SONO** i soggetti che per legge devono assicurare l'adozione delle misure di sicurezza.

DATORE DI LAVORO
(D.Lgs.81/08, art. 2 comma 1 lett.b)

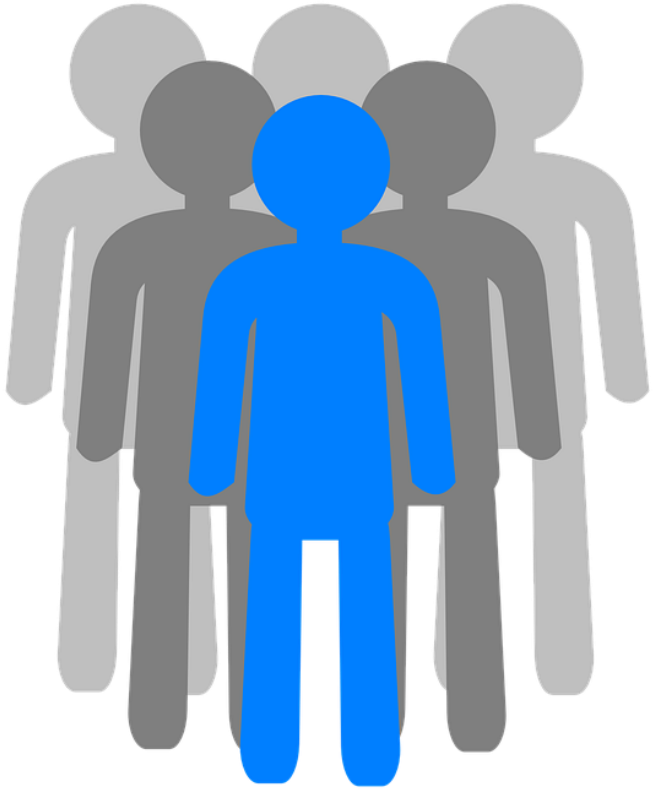
Chi è?	Soggetto titolare del rapporto del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa e/o dell'unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.
Cosa deve fare?	Art. 16 del D. Lgs. 81/2008 - Delega di funzioni Art 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008 - Obblighi



Nella nostra azienda il Datore di Lavoro è

Definizione invariata rispetto al D.Lgs 626/94

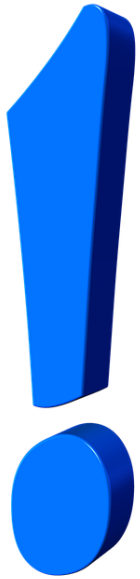
DATORE DI LAVORO
(D.Lgs.81/08, art. 2 comma 1 lett.b)



La sua individuazione non è scontata perché dipende dagli **effettivi poteri**: deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi

Se non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l'infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende

OBBLIGHI DEL DL NON DELEGABILI
(D.Lgs. 81/08, art. 17)



1. Valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di cui all'art. 28
2. Designazione del RSPP

OBBLIGHI DEL DL E DEL DIRIGENTE



- Consegna tempestivamente copia del DUVRI al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta; il RLS è tenuto alla riservatezza in ottemperanza alle norme sul segreto industriale.

D.Lgs 626/94: doveva consentirne la consultazione al RLS.

OBBLIGHI DEL DL E DEL DIRIGENTE



- nomina il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.45
- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

D.Lgs 626/94: doveva consentirne la consultazione al RLS.

OBBLIGHI DEL DL E DEL DIRIGENTE



- b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

D.Lgs 626/94: doveva consentirne la consultazione al RLS.

OBBLIGHI DEL DL E DEL DIRIGENTE



- Consulta RLS sulla valutazione dei rischi e l'attuazione delle misure preventive, sulla nomina di RSPP e ASPP, degli addetti al primo soccorso ed evacuazione e della nomina medico competente, sull'organizzazione della formazione per i lavoratori

OBBLIGHI DEL DL E DEL DIRIGENTE



- Elabora il DUVRI nei contratti di appalto, opera e somministrazione.

  Novità introdotta dalla L. 123/07

- Nelle attività in appalto e subappalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento

  Novità introdotta dalla L. 123/07

OBBLIGHI DEL DL



- Esegue l'informazione, formazione e l'addestramento dei lavoratori sulla base dei risultati emersi dalla valutazione dei rischi.
- Convoca la riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori (almeno una volta l'anno).

  D.Lgs 626/94: "...nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti"

OBBLIGHI DEL DL



- Comunica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale, in caso di nuove nomine o variazioni. Per i rappresentanti territoriali, la comunicazione avverrà tramite gli Organismi paritetici.
  N.B. non è più dovuto l'invio della nomina RSPP ex art. 10 ed ex art. 8 all'Organo di Vigilanza (ASL e DPL)

OBBLIGHI DEL DL



- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

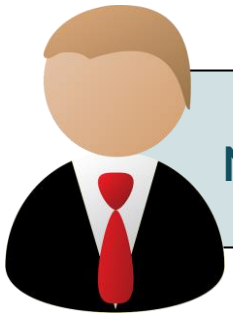
OBBLIGHI DEL DL



- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

DIRIGENTE
(D.Lgs.81/08, art. 2 comma 1 lett.d)

Chi è?	Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando le attività lavorative e vigilando su di esse.
Cosa deve fare?	Art 18 del D. Lgs. 81/2008



Nella nostra azienda i Dirigenti sono

DIRIGENTE
(D.Lgs.81/08, art. 2 comma 1 lett.d)



E’ il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL.

Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette.

In un sistema ben organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti.

PREPOSTO
(D.Lgs.81/08, art. 2 comma 1 lett.e)

Chi è?	Soggetto che, in base alle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali a lui conferiti, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Cosa deve fare?	Art 19 del D. Lgs. 81/2008



Nella nostra azienda i Preposti sono

IL PREPOSTO
Compiti

E' l'**interfaccia** tra DL / dirigenti e i lavoratori.

Ha obblighi di **vigilanza e controllo.**

Se viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori, ha l'**obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni** a seconda dei casi.

Anche nel caso del preposto, la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri.

PRINCIPIO DI EFFETTIVITA'

PREPOSTO DI FATTO

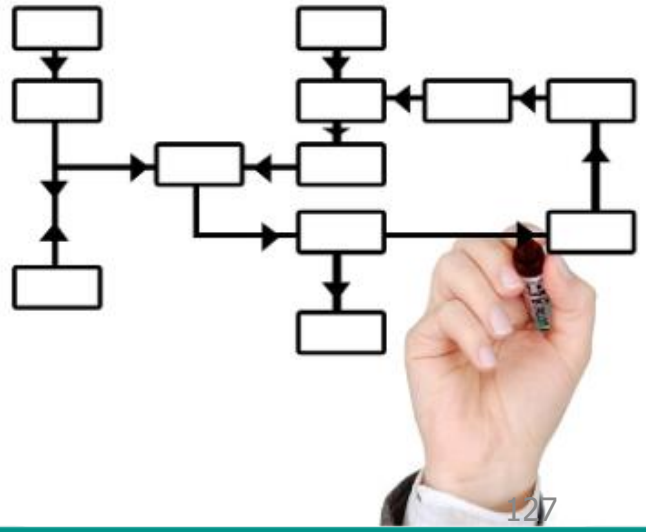


In base al **principio di effettività**, codificato nell'art. 299, D.Lgs. n. 81/2008, la qualifica di preposto non richiede un incarico formale, ma può essere assunta anche tacitamente con un comportamento concludente che si realizza con impartire ordini e direttive, **purché questo compito sia notorio e riconosciuto dai compagni di lavoro** (**preposto di fatto**).

COSA VUOL DIRE EFFETTIVITA'?

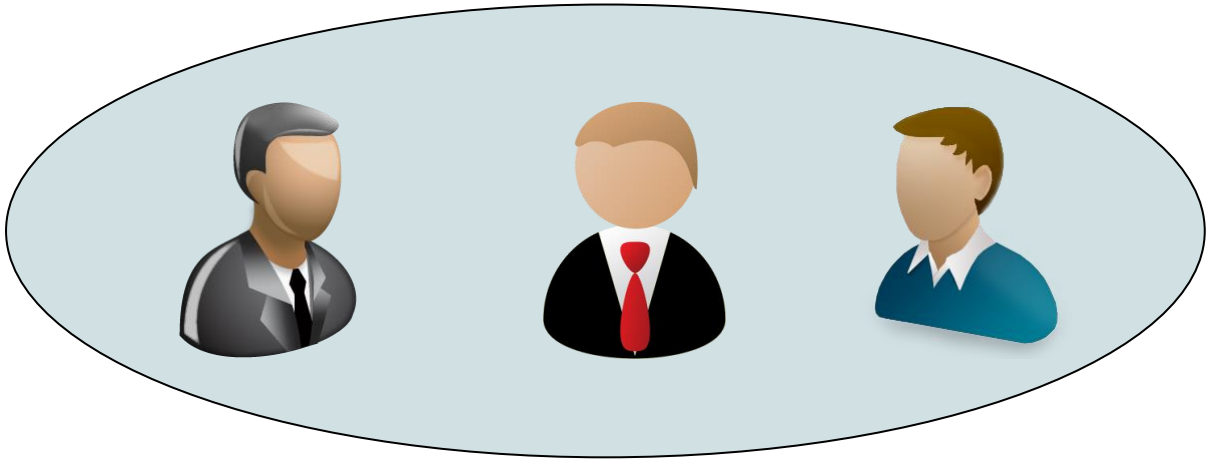
Dare rilevanza agli obblighi e alle responsabilità in base all'assetto delle mansioni realmente svolte e dei poteri concretamente esercitati.

Per il principio di effettività, **incarichi scritti e deleghe sono irrilevanti qualora non corrispondano all'organizzazione sostanziale presente in azienda.**



PRINCIPIO DI EFFETTIVITA'
(Art. 299 D.Lgs 81/2008)

La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente, Preposto o al Datore di Lavoro.



PREPOSTO: COMPITI
(art. 19 D.Lgs.81/08)



- Verifica che i lavoratori rispettino le **disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza** e gli **obblighi di legge;**
- **Verifica la conformità di macchinari e attrezzature**,dei dispositivi di protezione individuale e impedisce gli usi pericolosi;
- **Istruisce** adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti;
- **Sorveglia** i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio e utilizzino i DPI e i mezzi di protezione collettivi;
- **Segnala ai superiori** (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

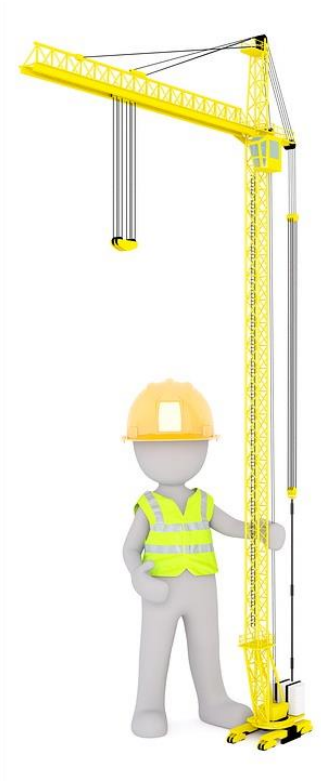
LAVORATORE
(D.Lgs.81/08, art. 2 comma 1 lett.a)

Chi è?	Soggetto che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Cosa deve fare?	Art. 20 del D. Lgs. 81/2008






LAVORATORE
(D.Lgs. 626/94)



Chi era?	Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE
(D.Lgs. 81/08, art.20)



1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE
(D.Lgs. 81/08, art.20)



2. I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

Sanzione (pt 2 e 3): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE
(D.Lgs. 81/08, art.20)



- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

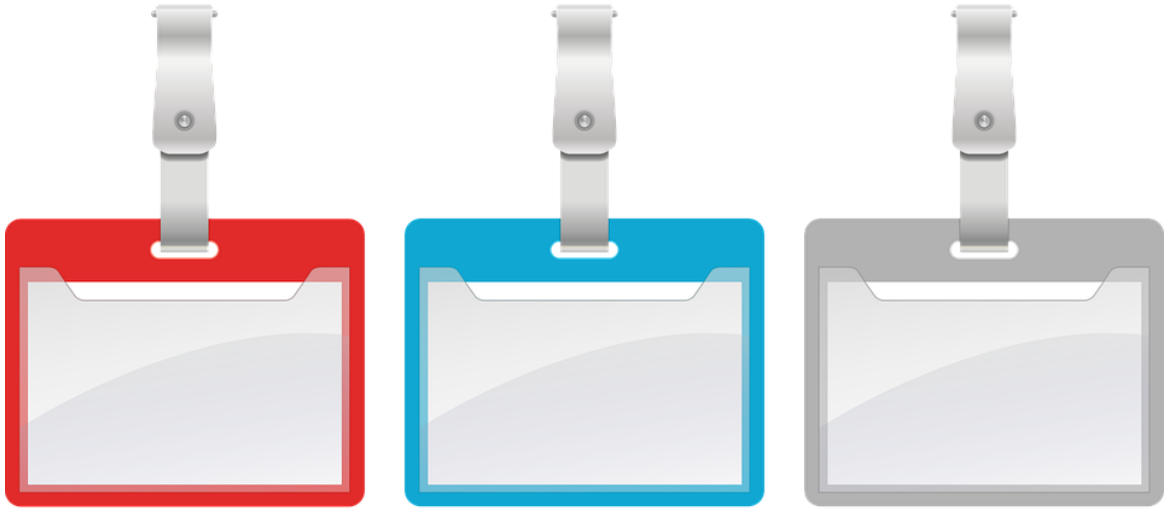
Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE
(D.Lgs. 81/08, art.20)

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Sanzione: arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE
(D.Lgs. 81/08, art.20)



3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro.

LAVORATORE SUBORDINATO

- I lavoratori a tempo indeterminato, determinato, part-time
- Gli apprendisti
- Lavoratori con contratti di:
  - inserimento
  - lavoro ripartito
  - lavoro intermittente/ a chiamata
- I lavoratori a domicilio
- I lavoratori che rientrano nel CCNL dei proprietari di fabbricati

SOGGETTI EQUIPARATI AI LAVORATORI



- Soci lavoratori di cooperativa;
- associati in partecipazione;
- soci di società, anche di fatto, che prestano attività;
- tirocini formativi e di orientamento;
- soggetti formati per promuovere e realizzare l'alternanza studio/lavoro o agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SOGGETTI EQUIPARATI AI LAVORATORI



- partecipanti ai corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, compresi i VDT;
- lavoratori “Socialmente Utili”;
- i volontari dei vigili del fuoco, della protezione civile.

PARTICOLARITA’
Contratto di somministrazione di lavoro

Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.

Il somministratore:

- informa il lavoratore sui rischi generali dell’attività a cui verrà adibito
- addestra il lavoratore all’uso delle attrezzature tipiche dell’attività

Questi obblighi sono svolti dall’utilizzatore se indicato espressamente nel contratto.

Invariato rispetto alla normativa precedente.

PARTICOLARITA’
Lavoratori a Domicilio e Portieri

- Si applicano gli obblighi di informazione e formazione
- Sono loro forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate
- Se il datore di lavoro fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, queste devono essere conformi

La L. 877/73 vieta a questi lavoratori attività che comportino l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi famigliari.

Nella normativa precedente: solo formazione ed informazione.

PARTICOLARITA’
Distacco del lavoratore

Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario.

Il distaccante ha l’obbligo di informazione e formazione sui rischi tipici delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato.

Nelle P.A. per il distaccato che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre P.A. gli obblighi sono a carico del datore di lavoro dell’Ente ospitante.

PARTICOLARITA'
Progetto e Collaboratori Coordinati e Continuativi



Le disposizioni del decreto si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

VOLONTARI
D.lgs. 81/2008, correttivo 106/09



I volontari:

- come *definiti dalla L. Quadro sul volontariato L. 266/91*;
- che effettuano il ***servizio civile***;

Hanno la facoltà di partecipare a corsi di formazione, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela.

Se il volontario svolge la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro, questi è tenuto a fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

TELELAVORO

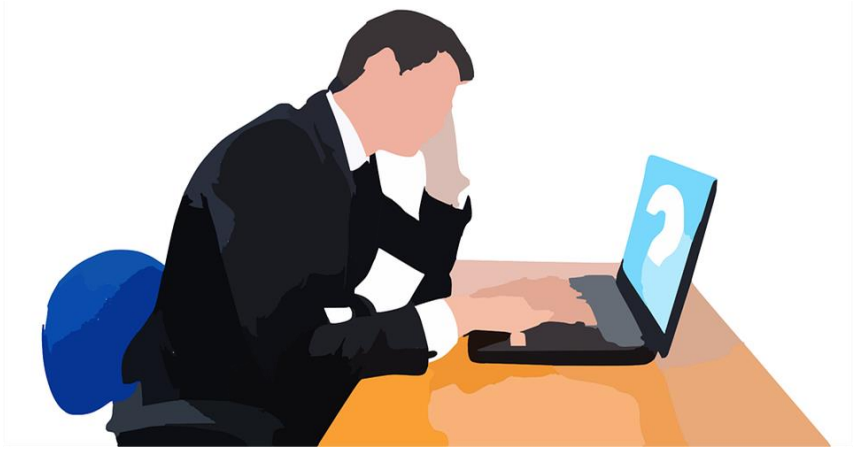


Si applicano le disposizioni del titolo VII, sui Videoterminali indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione.

Se il datore di lavoro fornisce le attrezzature queste devono essere conformi al titolo VII (VDT).

I lavoratori a distanza sono informati sulle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza, in particolare sulle esigenze relative ai VDT.

TELELAVORO



Sono previste ispezioni di DDL, Rappresentanze dei lavoratori e Organi di vigilanza per verificare la corretta attuazione della normativa. L'accesso è subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore se presso il suo domicilio.

Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.

Il datore di lavoro prende misure per prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.

Novità rispetto alla normativa precedente.

LAVORATORI E DPI
Sentenza della Corte di Cassazione



Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 agosto 2013, n. 18615 -

Rifiuto di indossare i necessari DPI e licenziamento

La Cassazione con la sentenza 18615/2013 ha stabilito come legittimo il suo licenziamento.

In particolare, è stato considerato legittimo vietare l'accesso sul luogo di lavoro al dipendente che rifiuti ripetutamente di indossare i dispositivi personali per la sicurezza (DPI).

RLS
(D.Lgs. 81/08, art. 2 comma 1, lett.i)

Chi è?	Persona o persone elette o designate, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori relativamente agli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Cosa deve fare?	Art. 47, 48, 49, 50 del D. Lgs. 81/2008



Nella nostra azienda l'RLS è

RLS
(D.Lgs. 81/08, art.47)



- Nelle aziende o unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori** il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è di norma eletto direttamente dai lavoratori** al loro interno **oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto** produttivo (RLST).
- Nelle aziende o unità produttive **con più di 15 lavoratori** il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle **rappresentanze sindacali** in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

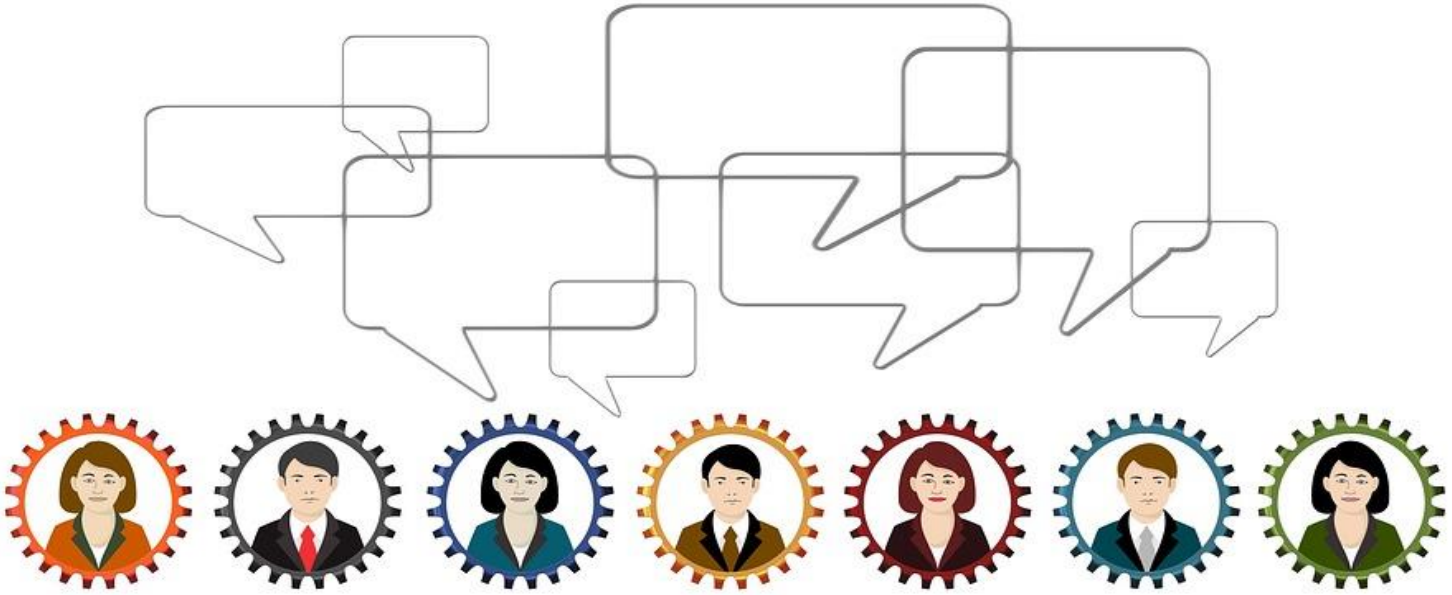
Novità rispetto alla precedente normativa: la soglia era calcolata sui dipendenti e non sui lavoratori.

RLST
(D.Lgs. 81/08, art.48)

Può effettuare ispezioni sui luoghi di lavoro dandone preavviso al DL.

Tale preavviso non è necessario in caso di infortunio grave.

Ha le stesse attribuzioni del RLS aziendale.



RLS
(D.Lgs. 81/08, art.50)

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla **valutazione dei rischi** e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.

Novità rispetto alla precedente normativa.



RLS
(D.Lgs. 81/08, art.50)

- Può ricorrere alle Autorità Competenti nel caso rilevi la mancanza di misure adeguate in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

- NON PUO' SUBIRE NESSUN PREGIUDIZIO IN MERITO ALLA SUA ATTIVITA' ED HA LE STESSE TUTELE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI.

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RLS

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

- i porti e sedi di autorità portuale sede di autorità;
- centri intermodali di trasporto;
- impianti siderurgici;
- cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno;
- contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

Novità rispetto alla precedente normativa

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 2 comma 1, lett.h)

Chi è?	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art.38, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs. 81/08



Nella nostra azienda il Medico Competente è

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 25)

- Svolge **attività di formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza, organizza il servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia.

Novità rispetto alla precedente normativa: prima era il DL che custodiva le cartelle sanitarie!

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 25)



- **Consegna la documentazione sanitaria:**
  - al DL alla cessazione dell'incarico;
  - al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro.

IMPORTANTE: L'ORIGINALE DELLA CARTELLA SANITARIA VA CONSERVATA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER ALMENO **DIECI (10) ANNI, in alcuni casi fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione**

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 25)



- Consegna al datore di lavoro, alla **cessazione dell'incarico**, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del segreto professionale.
- Per lo svolgimento delle sue funzioni di medico competente deve partecipare al **programma di educazione continua** in medicina, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del decreto.
  Novità rispetto alla precedente normativa!

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 40)



Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento **il medico competente trasmette**, esclusivamente per via telematica, **ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.**

Novità rispetto alla precedente normativa!

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 39)



Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che **svolgono attività di vigilanza**, **non può prestare**, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, **attività di medico competente.**

Novità rispetto alla precedente normativa: poteva esserlo fuori dal proprio ambito territoriale di vigilanza.

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 25)

Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

«Decreto Sicurezza 2025" la legge di conversione 29 dicembre 2025 n. 198



- Modifiche all'Articolo 20 - Obblighi dei Lavoratori comma i) sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente che devono essere computati nell'ambito dell'orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
- Modifiche all'Articolo 25 - Obblighi del medico competente comma a-bis) fornisce informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai **programmi di screening oncologici** previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 25)

- Consegna al **lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, **per almeno dieci anni.**
- Visita gli ambienti di lavoro **almeno una volta all'anno** o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

Novità rispetto alla precedente normativa: era previsto il sopralluogo congiunto con RSPP, e in alcuni casi due volte all'anno.

MEDICO COMPETENTE
(D.Lgs. 81/08, art. 41)



Le visite mediche **NON possono essere effettuate**:

- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Novità rispetto alla precedente normativa!

SORVEGLIANZA SANITARIA



- Insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- E' un'attività che COMPORTA la partecipazione del medico alla valutazione del rischio.

SORVEGLIANZA SANITARIA

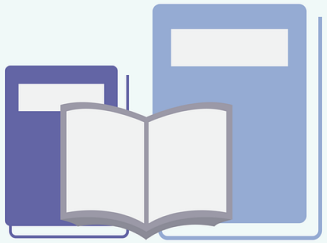
Tipologie di visite



- Visita medica periodica
- Visita medica su richiesta del lavoratore
- Visita medica in occasione di cambio mansione
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze per motivi di salute/infortuni, di durata superiore ai sessanta (60) giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione
- Visita medica preventiva; sono consentite le visite mediche preassuntive

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

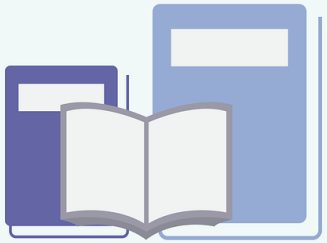
Contenuti (All. 3A D.Lgs. 81/08)



- ANAGRAFICA DEL LAVORATORE;
- DATI RELATIVI ALL'AZIENDA;
- VISITA PREVENTIVA
- REPARTO E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE
- FATTORI DI RISCHIO
- ANAMNESI LAVORATIVA
- ANAMNESI FAMILIARE
- ANAMNESI FISIOLOGICA
- ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA
- ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA
- PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario)
- ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
- ACCERTAMENTI INTEGRATIVI

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Contenuti (All. 3A D.Lgs. 81/08)



- EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MC
- GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
- SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA
- DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
- VISITE SUCCESSIVE
- REPARTO E MANSIONE SPECIFICA
- FATTORI DI RISCHIO
- RACCORDO ANAMNESTICO
- VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
- ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)
- ACCERTAMENTI INTEGRATIVI
- EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE
- GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
- SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA
- DATA FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

RIUNIONE PERIODICA
(D.Lgs. 81/08, art. 35)



Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano **più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

RIUNIONE PERIODICA
(D.Lgs. 81/08, art. 35)



Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il **documento di valutazione dei rischi**;
- l'andamento degli **infortuni** e delle **malattie professionali** e della **sorveglianza sanitaria**;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei **dispositivi di protezione individuale**;
- i **programmi di informazione e formazione** dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

RIUNIONE PERIODICA
(D.Lgs. 81/08, art. 35)



Nel corso della riunione possono essere individuati:

- **codici di comportamento e buone prassi** per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- **obiettivi di miglioramento** della sicurezza complessiva.

RIUNIONE PERIODICA
(D.Lgs. 81/08, art. 35)



- La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
- Nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
- Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Cos'è?	Insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione da rischi professionali per i lavoratori.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Provvede a:

- individuare e valutare i fattori di rischio;
- definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
- elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;
- proporre programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Chi è?	Persona in possesso di requisiti professionali e capacità adeguate (art.32 del D.Lgs.81/08), designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Cosa deve fare?	Artt 31, 33, 35 del D. Lgs. 81/2008



Nella nostra azienda l'RSPP è



Il **DL** può **auto-nominarsi** nel momento in cui abbia effettuato corsi di formazione specifici e l'azienda non superi un determinato numero di lavoratori:

Aziende artigiane e industriali	→	fino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecniche	→	fino a 30 lavoratori
Aziende della pesca	→	fino a 20 lavoratori
Altre aziende lavoratori	→	fino a 200

RSPP

Per il soggetto nominato, **diverso dal DDL** resta obbligatorio (in base a quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08) il possesso di un **titolo di studio** non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e **l'attestato** di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici **corsi di formazione** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Rimane l'obbligo sia per RSSP sia per ASPP di frequentare **corsi di aggiornamento.**



RSPP



Non risponde direttamente per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.
Può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata.

ADDETTI: COMPITI SPECIALI

Addetti Emergenze

Lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione delle emergenze (incendi ecc.).

Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all'uso necessari dei presidi



Nella nostra azienda gli Addetti Antincendio sono:

ADDETTI: COMPITI SPECIALI

Addetti Primo Soccorso

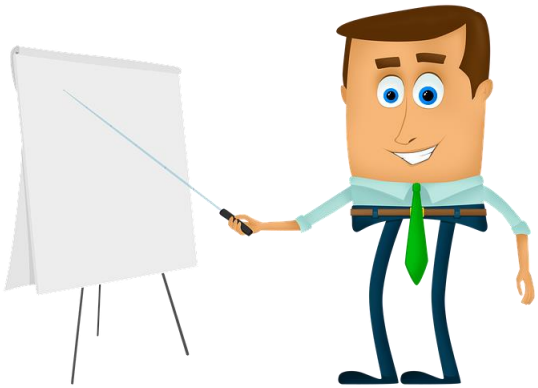
Lavoratori con compiti e attribuzioni specifiche per la gestione del primo soccorso

Sono designati, ricevono una formazione specifica e sono addestrati all'uso necessari dei presidi.



Nella nostra azienda gli Addetti Primo Soccorso sono:

ADDETTI EMERGENZE
Formazione



Questi lavoratori “devono ricevere un’*adeguata e specifica formazione*, integrata da un aggiornamento periodico, che, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, dovrà seguire, in attesa dell’emanazione delle disposizioni cui rinvia l’art. 46, comma 3, le prescrizioni dettate dal d.m. 10 marzo 1998”.

L’identificazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, è rimessa al D.M. 15 luglio 2003, n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.

ADDETTI EMERGENZE
Designazione



Si sottolinea (art. 43, comma 3) che tali lavoratori "**non possono rifiutare la designazione**: ne deriva la natura forzosa dell'incarico, con conseguente impossibilità di sottrarvisi se non per giustificati motivi.

Tali potrebbero essere ragioni di salute debitamente comprovate, potendosi qui invocare anche l'art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro, nell'affidare i compiti ai lavoratori, di tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza dei medesimi, o carenze nella formazione avuta".

PROGETTISTI
Articolo 22

Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

FABBRICANTI e FORNITORI
Articolo 23

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

INSTALLATORI
Articolo 24

Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti..



CORSO DI FORMAZIONE GENERALE

D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025

Vigilanza

VIGILANZA
(D.Lgs.81/08, art.13)



Art. 13.

(Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **é svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, etc..

VIGILANZA
(D.Lgs.81/08, art.13)



- La vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL territorialmente competente e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Ferme restando le sue competenze in materia lavoro, il personale ispettivo del Ministero del lavoro può esercitare l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza in specifiche attività, informandone preventivamente l'ASL competente: edilizia, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ...



DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
(D.Lgs. 81/08, art.14)

È prevista la **sospensione dell'attività** da parte dell'Organo di vigilanza **in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.**

Novità rispetto alla precedente normativa: è stato introdotto dalla L. 123/2007.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
(D.Lgs. 81/08, art.14)



I poteri di sospensione spettano, nell'ambito delle rispettive competenze a DPL, ASL e VV.F.

Novità rispetto alla precedente normativa: c'è un riferimento ai Vigili del Fuoco.



Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

Novità rispetto alla precedente normativa.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
(Autorità competente)





Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di salute e sicurezza sul lavoro	
ASL - Aziende Sanitarie Locali	Ispettorato Nazionale del Lavoro
VVF (antincendio)	INAIL (rapporto assicurativo)
Regioni (settore estrattivo)	Forze armate e polizia di Stato (si controllano da soli)
Agenzie Regionali Protezione Ambiente (Non tutte)	ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (radioprotezione)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei carabinieri)	VISAG (organismo per il controllo di salute e sicurezza sul lavoro nell'amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti	Sanità Marittima

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
(D.Lgs. 81/08, art.14)





SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ferme restando le attribuzioni previste dagli artt. 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori , nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando:

✓ riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa

✓ in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all'Allegato I

SANZIONI





- Tipi di reato
  - Reato Amministrativo/Civile
    - Sanzione Amministrativa
  - Reato Penale
    - Sanzione Penale
    - Sanzione Penale o amministrativa
    - Sanzione amministrativa

RESPONSABILITÀ CIVILE

- incide solamente sul patrimonio
- è trasmissibile anche agli eredi
- può essere assunta dalle Assicurazioni

RESPONSABILITÀ PENALE

- incide solamente sul patrimonio
- è trasmissibile anche agli eredi
- può essere assunta dalle Assicurazioni

PER VIOLAZIONI GRAVI E' POSSIBILE ANCHE L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE.

SANZIONI
Soggetti





Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di salute e sicurezza sul lavoro	
Datore di lavoro (potenzialmente sempre)	Dirigenti (limitatamente a incarico e funzioni)
Preposti (limitatamente a incarico e funzioni)	Lavoratori
Progettisti	Installatori
Fabbricanti	Fornitori
Componenti impresa familiare	Noleggiatore
Concedente d'uso	Lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori	Coordinatori per la sicurezza (cantieri)
Medico competente	Azienda nel complesso (responsabilità D.Lgs. 231/2001)

IN CASO DI INFORTUNIO
Figure sanzionabili





Datore di lavoro
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
Medico Competente
RSPP
RLS

IN CASO DI INFORTUNIO responsabilità sia civili (C.C. art. 2087) che penali (omicidio; lesioni gravi e lesioni gravissime: C.P. artt. 437 e 451)





REATO COLPOSO:
- vi è la COLPA
- NON vi è volontà
- NON vi è intenzione di arrecare un danno

REATO PRETERINTENZIONALE
- vi è COLPA
- vi è VOLONTA
- NON vi è intenzione di arrecare un danno

REATO DOLOSO:
- vi è la COLPA,
- vi è la VOLONTA'
- vi è l'INTENZIONE di arrecare un danno

SANZIONI
ALLEGATO I
(D.Lgs. 81/08)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14[1]

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

SANZIONI
ALLEGATO I-BIS (EST
(D.Lgs. 81/08)

ALLEGATO I-BIS

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27[2]

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessi formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:	1
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3

A.S.Q. Modena Formazione Srl
Sede legale: Via Malavolti n° 33/A
41122 - Modena
Tel. 059 2551132 info@asqcna.it

www.asqcna.it